

ISTRUZIONI PER L'INVIO AL FONDO

**Il modulo compilato e sottoscritto e la relativa documentazione vanno trasmessi in originale a mezzo posta a:
CATTOLICA ASSICURAZIONI – GUARDO AVANTI NEW – LUNGADIGE CANGRANDE 16 – 37126 VERONA
Si consiglia, comunque, di anticiparli a mezzo fax al n. 0458372316**

NOTE INFORMATIVE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOTE INFORMATIVE E CASI PARTICOLARI

L'erogazione del capitale avviene in un arco temporale predefinito che al massimo potrà risultare di 10 anni e l'erogazione della singola rata è prevista con **frequenza trimestrale**. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

La R.I.T.A. è assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta con applicazione dell'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della R.I.T.A. ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui sopra facendola constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

REVOCA DELLA RITA – E' consentita la revoca dell'erogazione della RITA. La comunicazione deve essere eseguita sull'apposita modulistica resa disponibile dal Fondo Pensione. La revoca non può essere esercitata più di una volta nell'arco della partecipazione alla forma pensionistica.

DECESSO DEL BENEFICIARIO DELLA RITA – In caso di decesso dell'iscritto nel periodo di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, può essere riscattato secondo la particolare disciplina del riscatto per premorienza delle forme di previdenza complementare.

POSIZIONE GRAVATA DA VINCOLI PER LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO – All'erogazione a titolo di RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità di cui all'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 252/2005. La RITA è quindi intangibile per 4/5 alla stregua delle prestazioni pensionistiche in forma di capitale o delle anticipazioni per spese sanitarie.

CONTRIBUZIONI SUCCESSIVE ALL'ATTIVAZIONE DELLA RITA – Indipendentemente dal capitale destinato all'erogazione a titolo di RITA (parte della posizione o l'intera posizione), le eventuali contribuzioni aggiuntive sopraggiunte successivamente alla attivazione della RITA costituiscono posizione a sé stante distinta da quella destinata all'erogazione della RITA.

TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE – In corso di erogazione della RITA è possibile optare per il trasferimento della posizione complessiva (inclusa quindi la quota parte destinata ad alimentare la RITA). In questi casi la RITA è revocata.

1. DATI DELL'ADERENTE

Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell'aderente.

2. OPZIONI

Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi nella sezione 2 del presente modulo, la porzione di montante destinata a RITA sarà allocata nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare, individuato nei documenti informativi.

3. AVVERTENZE

La sussistenza dei requisiti è verificata con riferimento al momento in cui è presentata la domanda. La mancanza di uno solo dei requisiti è motivo di rigetto della richiesta di erogazione. Si ricorda che la prestazione spetta solamente agli iscritti titolari di reddito di lavoro.

REQUISITI DA POSSEDERE E DOCUMENTI DA ALLEGARE

Per entrambe le tipologie di R.I.T.A. di cui alla sezione 3 del modulo di richiesta è prevista la presenza della condizione della maturazione del requisito per la pensione di vecchiaia entro un numero massimo di anni. In particolare:

➤ **per la tipologia "PER INOCCUPAZIONE E ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA NEL REGIME OBBLIGATORIO"** → entro 5 anni dall'età per la pensione di vecchiaia;

➤ **per la tipologia "PER INOCCUPAZIONE"** → entro 10 anni dall'età per la pensione di vecchiaia.

Conseguentemente, ai sensi della disciplina previdenziale vigente, in via generale e fatta salva la disciplina specifica applicabile a talune categorie di lavoratori, sono richiesti all'iscritto i seguenti REQUISITI ANAGRAFICI:

➤ **PER INOCCUPAZIONE E ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA NEL REGIME OBBLIGATORIO**

○ → 61 anni e 7 mesi fino al 31/12/2018

○ → 62 anni dal 01/01/2019

➤ **PER INOCCUPAZIONE**

○ → 56 anni e 7 mesi fino al 31/12/2018

○ → 57 anni dal 01/01/2019

Sono fatti salvi eventuali futuri adeguamenti della disciplina per accedere alla pensione di vecchiaia secondo il regime obbligatorio di appartenenza.

Per entrambe le tipologie di R.I.T.A. è richiesto il requisito di 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.

Per comprovare i requisiti di Legge l'iscritto dovrà allegare al presente modulo i SEGUENTI DOCUMENTI:

RITA PER INOCCUPAZIONE E ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA NEL REGIME OBBLIGATORIO

1) Copia della carta di identità in vigore

2) Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi e della data di pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Sono documenti utili: Estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito Inps (oppure estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti RITA), documento da cui risulti la data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

3) Conferma della cessazione dell'attività lavorativa: nell'ipotesi di **lavoratore dipendente**, ove non fosse possibile compilare la sezione 5 del presente modulo che attesta l'interruzione del rapporto di lavoro, è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore; per **lavoratori autonomi / liberi professionisti** / e simili: Documentazione comprovante la cessazione dell'attività di lavoratore autonomo - es. copia del certificato di chiusura della Partita I.V.A. o documento equivalente per chi non ha la Partita I.V.A., oppure visura camerale storica attestante la cancellazione dal registro delle imprese -).

➤ **RITA PER INOCCUPAZIONE**

1) Copia della carta di identità in vigore

2) Attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (certificazione centro per l'impiego)

3) Conferma della cessazione dell'attività lavorativa (si vedano sopra le indicazioni contenute nei dettagli della tipologia precedente).

4. COORDINATE BANCARIE

Vanno indicate le coordinate bancarie (codice **IBAN**) complete del conto presso cui deve essere effettuato il bonifico di pagamento ricorrente della rendita integrativa.

5. DATI DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

Data cessazione – è la data in cui cessa l'attività lavorativa. Trattasi, come visto in precedenza, di un requisito indispensabile ai fini della fruizione della RITA. La compilazione riguarda i soli lavoratori dipendenti e presuppone la presenza di timbro e firma del datore di lavoro.